Mod 81



DISCIPLINARE di GARA

Concessione spazi per il servizio di erogazione di alimenti e bevande mediante l'installazione e gestione di distributori automatici presso alcune sedi dell'Ateneo – CIG 9864641F43

Questa Amministrazione intende affidare in concessione spazi per il servizio di erogazione di alimenti e bevande mediante l'installazione e la gestione di distributori automatici tramite una procedura aperta con il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Codice dei contratti pubblici (di seguito Codice) dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

RUP la dott.ssa Ernestina PERSICO, dirigente della Ripartizione P.A.B.S. tel. 0823-274943 e-mail ernestina.persico@unicampania.it

D.E.C. geom. Giuseppe Ferraiolo tel. 0823-274420 e-mail giuseppe.ferraiolo@unicampania.it

Le sedi di esecuzione del servizio sono specificate all'art. 1 del Capitolato tecnico di gara.

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire secondo le prescrizioni e le modalità indicate nel Capitolato tecnico di gara.

ART. 1 – Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1. il presente Disciplinare di gara;
- 2. Capitolato tecnico di gara;
- 3. Allegato "Modalità Operative" per la partecipare alla procedura su piattaforma elettronica;
- 4. Allegato "Domanda di partecipazione e Dichiarazioni sostitutive";
- 5. Allegato "Elenco Prodotti";
- 6. D.G.U.E.;
- 7. Protocollo di legalità;
- 8. Certificato di sopralluogo obbligatorio;
- 9. Offerta Tecnica:
- 10. Allegato "Offerta Economica";
- 11. PEF da redigersi a cura del concorrente a corredo dell'Offerta Economica.

ART. 2 - Oggetto della concessione e importo a base di gara

La concessione ha per oggetto il servizio di erogazione di alimenti e bevande mediante l'installazione di distributori automatici presso alcune sedi dell'Ateneo, da svolgere con le modalità descritte nel Capitolato. L'importo complessivo stimato a base di gara per sei anni è pari ad € 777.600,00 oltre IVA e oltre gli oneri per la sicurezza da interferenze stimato in € 15.520,00 (Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi). Il numero presunto di distributori da installare è di n. 72.

In nessun caso il canone da erogare secondo le modalità di cui all'art. 10 del presente Disciplinare, potrà essere inferiore ad € 1.800,00 annui per ciascun distributore installato.

Il servizio non comporta per l'Università alcuna spesa, essendo tutte le prestazioni compensate a mezzo di pagamento diretto da parte degli utenti al gestore del servizio.

ART. 3 - Durata

La durata della concessione è di sei anni decorrenti dalla data di redazione del verbale di avvio del servizio, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni. E' prevista la proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 del DLgs 50/2016 e smi. Alla scadenza, il rapporto è sciolto di diritto, senza bisogno di disdetta.

ART. 4 - Requisiti di partecipazione.

a) REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 e s.m.i. a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

b) REQUISITI SPECIALI e MEZZI di PROVA

Gli operatori partecipanti alla gara devono essere in possesso e fornire prova dei seguenti requisiti:

4.1 REQUISITI DI IDONEITÀ:

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (codice ATECO Distributori automatici 47.99.20). Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

4.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:

a) fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto della concessione riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili 2020-2021-2022 di € 155.000,00 IVA esclusa.

La stazione appaltante si è determinata a prevedere dei limiti di partecipazione alla presente gara connessi al fatturato specifico, in quanto si è ritenuto di fondamentale importanza selezionare per la presente gara operatori economici dotati di capacità economico-finanziarie idonee a garantire un adeguato livello qualitativo dei servizi, oltreché una speciale affidabilità sul piano economico. I requisiti richiesti, anche sulla base della conoscenza del mercato di riferimento, sono tali da garantire la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore oggetto di gara; nella quantificazione dei menzionati requisiti è stato utilizzato un metodo di calcolo integralmente rispettoso dei criteri individuati ed indicati al riguardo dalla giurisprudenza amministrativa e dalla prassi di riferimento. Inoltre, al fine di incentivare la partecipazione in forma associata alla gara da parte degli operatori economici del mercato di riferimento e, conseguentemente, di favorire anche la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, nella presente gara viene garantita la partecipazione di RTI o Consorzi.

A tal fine, tra l'altro, non è richiesto, per la partecipazione alla gara il possesso da parte delle relative imprese mandanti di percentuali minime dei requisiti di fatturato globale e specifico.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare la documentazione richiesta, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie.

4.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi:

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio almeno un contratto per prestazioni di servizi analoghi a quelli oggetto della gara svolti in favore di soggetti pubblici o privati, per un numero di distributori non inferiore a 50.

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

b) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nei settori IAF 29a e/o 30 idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: "distribuzione automatica".

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015. Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

c) Requisiti morali e professionali previsti dall'art. 71 del D.lgs 59 del 2010, come modificato dal D.Lgs 147/2012 e Legge regionale Campania n. 7 del 21/04/2020 e s.m.i. Il possesso dei requisiti deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 del d.p.r. 445 del 2000 dal legale rappresentante dell'impresa partecipante alla gara.

Il concorrente con > 50 dipendenti, dovrà dichiarare se abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi di parità di genere ed adottato specifiche misure per promuovere pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi, nel conferimento di incarichi apicali.

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 4.2 e 4.3 anche mediante **ricorso all'avvalimento**. L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. **Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 4.1**

Il ricorso all'avvalimento per la certificazione di cui al punto 4.3 lett. b) comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 4 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 5 - GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2% del prezzo base della concessione ai sensi dell'articolo 93, comma 1 del Codice. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice. Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

- 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile:
- 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

E' altresì richiesta, in caso di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria pari al 10% del valore del canone offerto dall'aggiudicatario per i 6 anni nelle forme previste di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Lo svincolo della cauzione definitiva verrà effettuato al termine della durata del contratto.

ART. 6 - MODALITÀ di PRESENTAZIONE dell'OFFERTA e SOCCORSO ISTRUTTORIO

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati all'Amministrazione in formato elettronico, esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma di Ateneo Cineca U-Buy secondo le modalità espressamente indicate nell'Allegato "MODALITA' OPERATIVE" per la partecipare alla procedura su piattaforma elettronica.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art.83 comma 9 del D.Lgs. n. 50 del D.Lgs 50/2016 ed s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di "Soccorso istruttorio" di cui al presente articolo. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e tecnica. La Stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzatele dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Qualora i documenti richiesti siano sottoscritti da un Procuratore Speciale o Generale della società, tale condizione andrà comprovata mediante allegazione di documento di identità del procuratore unitamente a copia di procura notarile.

ART. 7- OFFERTA TECNICA

L' offerta tecnica dovrà contenere, a pena di esclusione, depliants a colori recanti tutti i dettagli necessari per consentire all'Amministrazione la valutazione sia tecnica che estetica delle apparecchiature da installare ed una relazione tecnica in cui si specifichi:

- 1) tipologia, dimensioni, caratteristiche e anno di fabbricazione dei distributori;
- 2) tempi di installazione e consegna dei macchinari (eventuale riduzione dei termini previsti dal capitolato);
- 3) descrizione delle misure adottate per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e a garanzia della qualità, secondo la metodologia HACCP;
- 4) caratteristiche merceologiche dei prodotti offerti;
- 5) composizione, peso e farcitura dei prodotti;
- 6) frequenza del rifornimento dei distributori;
- 7) frequenza del servizio di manutenzione e di pulizia dei macchinari;
- 8) modalità dell'assistenza tecnica e tempi di intervento dalla chiamata;
- 9) numero di unità di personale adibite al servizio;
- 10) proposte migliorative relative alla sistemazione dei distributori, sia sotto il profilo funzionale che sotto il profilo estetico, nonché alla tipologia dei prodotti richiesti.

ART. 8 - OFFERTA ECONOMICA

L' offerta economica dovrà essere presentata compilando l'Allegato "Offerta Economica" e dovrà contenere a pena di esclusione i seguenti elementi:

- a) il ribasso unico percentuale applicato ai prezzi indicati nell'Allegato "Elenco Prodotti";
- b) l'indicazione del provento annuo in favore dell'Università, intesa come offerta in incremento (a rialzo) rispetto a quanto riportato come canone a base di gara;

I Concorrenti a pena di esclusione dalla procedura. dovranno necessariamente offrire importi superiori a zero, in caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere si terrà conto unicamente del prezzo in lettere.

ART. 9 - MODALITÀ' DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE

Le offerte presentate dalle Ditte concorrenti nel termine utile indicato, sono sottoposte all'esame di apposita Commissione.

L'affidamento avverrà a favore della Ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa. che verrà valutata sulla base dei seguenti elementi:

OFFERTA TECNICA: MAX PUNTI 70

Elementi di valutazione:

- a) Frequenza e modalità di rifornimento dei distributori: max punti 12;
- b) Modalità di espletamento del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica dei distributori: max punti 25;
- c) Proposte migliorative: max punti 20;
- d) Qualità degli impianti: max punti 13.

OFFERTA ECONOMICA: MAX PUNTI 30

Elementi di valutazione:

- a) prezzi dei prodotti: max punti 20;
- a.1) per le bevande calde e l'acqua max punti 14;
- a.2) per i restanti prodotti max punti 6
- b) canone annuo a rialzo per occupazione locali dell'Università: max punti 10;

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

Il punteggio all'offerta tecnica sarà assegnato sulla base di quanto indicato nelle relazioni presentate dalle ditte concorrenti sulla base dei seguenti sotto-criteri.

L'attribuzione del punteggio di cui al punto a) sarà effettuata mediante l'utilizzazione dei seguenti sotto-criteri di valutazione:

- a.1) modalità di rifornimento dei prodotti punti 5;
- a.2) frequenza dei rifornimenti dei distributori punti 7;

L'attribuzione del punteggio di cui al punto b) sarà effettuata mediante l'utilizzazione dei seguenti sotto-criteri di valutazione:

b.1) progetto sulle modalità di svolgimento del servizio anche con riferimento alla sostenibilità ambientale punti 8:

- b.2) sistemi di trattamento di igiene degli impianti punti 9;
- b.3) frequenza e tempi di intervento per assistenza tecnica punti 8;

L'attribuzione del punteggio di cui al punto c) sarà effettuata mediante l'utilizzazione dei seguenti sotto-criteri di valutazione:

- c.1) proposte migliorative sui prodotti richiesti (varietà prodotto, specificità prodotto) punti 10;
- c.2) proposte migliorative in considerazione del contesto universitario in cui verrà svolto il servizio punti 10;

L'attribuzione del punteggio di cui al punto cl) sarà effettuata mediante l'utilizzazione dei seguenti sotto-criteri di valutazione:

- d.1) anno di costruzione e anni di utilizzo delle macchine punti 8
- d.2) caratteristiche specifiche dei distributori e innovazione tecnologica degli impianti punti 5

Il punteggio complessivo, relativo a ciascuna offerta, sarà quindi determinato dalla somma di punteggi ottenuti per i criteri a). b), c) e d).

Nell'attribuzione dei punteggi si terrà conto soltanto delle prime due cifre decimali, senza dare luogo ad arrotondamenti.

Risulterà provvisoriamente aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

Per attribuire i punteggi di cui ai sottocriteri a.1), a.2), b.1), b.2), b.3), c.1), c.2), d.1) e d.2) si procede alla valutazione degli stessi secondo le seguenti modalità:

- per ogni sotto-criterio ogni commissario attribuisce un voto corrispondente a:
 - eccellente 1,0
 - molto buono 0,8
 - buono 0,6
 - discreto 0.4
 - sufficiente 0,2
 - insufficiente 0.0
- si compie la media dei voti ottenuti (nella determinazione della media si tiene conto soltanto delle prime due cifre decimali, senza dare luogo ad arrotondamenti)
- il risultato della media è moltiplicato per il punteggio massimo ottenibile
- si sommano i vari punteggi ottenuti dall'offerente in merito al criterio e ai sub criteri
- per ciascun criterio il punteggio totale stabilito sarà il risultato della somma dei punteggi ottenuti nei relativi sottocriteri.

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice, sommando i punteggi attribuiti ai singoli criteri.

Pd(i) = Ptd(i) + Ped(i)

Pi= Ri/Rmax*Wi

dove: Pi= punteggio economico attribuito al concorrente i-esimo

Ri = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

Wi= peso ponderale attribuito al criterio i-esimo;

La Commissione procede con l'attribuzione del "punteggio economico preliminare" dato dalla somma dei punteggi dei singoli criteri.

La Commissione procede, infine, alla determinazione del punteggio economico definitivo operando la seguente riparametrazione, secondo la formula sottoindicata:

Ped= Pe(i)/Pemax * 30

Dove: Ped= Punteggio economico Definitivo

Pe(i)= Punteggio economico "preliminare" ottenuto dal concorrente iesimo

Pe max= Punteggio economico "preliminare" massimo ottenuto dai concorrenti

30 = punteggio massimo assegnabile all'offerta economica

Si precisa quanto segue:

- le medie saranno calcolate arrotondando alla seconda cifra decimale:
- qualora uno o più concorrenti abbia/abbiano già raggiunto il punteggio massimo assegnabile all'offerta economica non si procederà alla suddetta procedura di riparametrazione e pertanto il "punteggio economico preliminare" sarà quindi da intendersi quale "punteggio economico definitivo";
- in presenza di un'unica offerta ammessa non si procederà ad alcuna riparametrazione fermo restando che ci si riserva di procedere alla verifica inerente la congruità dell'offerta complessivamente presentata.

L'affidamento della concessione avverrà con le seguenti modalità:

Una Commissione appositamente nominata valuterà la documentazione amministrativa richiesta dall'Ateneo ed ammetterà al prosieguo le ditte che avranno dimostrato di possedere i requisiti richiesti.

La Commissione, per le sole ditte ammesse al prosieguo, valuterà l'Offerta tecnica, aprirà poi l'Offerta economica e formulerà la graduatoria.

La procedura verrà aggiudicata all'operatore che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo, ottenuto sommando i punti relativi all'Offerta Tecnica e quelli relativi all'Offerta economica.

In caso di parità di punteggio complessivo, l'aggiudicazione verrà disposta in favore dell'operatore che avrà ottenuto il punteggio più alto relativo all'Offerta tecnica.

Qualora nessuna delle offerte presentate soddisfi le prescrizioni del presente Disciplinare oppure quando dall'esame delle stesse, nessuna risulti vantaggiosa per l'Ateneo oppure per sopravvenute esigenze, l'Amministrazione può non affidare la concessione in tutto o in parte.

L'Amministrazione si riserva di affidare la concessione anche in presenza di una sola offerta valida che soddisfi le prescrizioni del presente disciplinare e che risulti conveniente.

ART. 10 - PROVENTI A FAVORE DELL' UNIVERSITA'

Come canone di concessione del servizio e d'uso dei locali, la ditta affidataria si impegnerà a corrispondere all'Amministrazione Universitaria un importo annuale come da propria offerta, che in nessun caso potrà essere inferiore ad € 1.800,00 annui per ogni distributore installato. Tale canone si deve intendere netto, oltre le imposte e le tasse e I.V.A. come per legge, da corrispondere in rate **bimestrali anticipate**, entro 15 giorni dalla installazione dei distributori. L'importo relativo a tali proventi sarà aggiornato annualmente, a decorrere dall'inizio del secondo anno, e così di anno in anno per gli anni successivi. secondo l' indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai

e impiegati. Per quanto attiene il mese di riferimento, si prenderà in considerazione quello precedente la decorrenza del servizio in parola. I predetti pagamenti dovranno avvenire con versamento sul conto corrente dell'Università. Ove la ditta ritardi i pagamenti (proventi a favore dell'Università) per cause alla stessa imputabile, si procederà come segue:

- in caso di primo ritardo, comunque non superiore ai quindici giorni, la ditta dovrà per iscritto giustificare tale ritardo e l'Università si riserva di applicare una penale giornaliera di € 100,00 ove non ritenga esaurienti tali giustificazioni;
- per ritardi superiori ai 15 giorni verrà applicata una penale giornaliera di E 500,00 fino ad massimo di sessanta giorni. Decorso inutilmente tale termine l'Università potrà pronunciare la decadenza del contratto come previsto dal Capitolato Tecnico;
- in caso di secondo ritardo l'Università si riserva, a suo insindacabile giudizio, di pronunciare la decadenza dal contratto come dal Capitolato Tecnico, oppure di applicare le penali, incrementale del 10% rispetto a quelle stabilite.

ART. 11 - PREZZI dei GENERI di CONSUMO

La vendita dei prodotti non compresi nell'elenco all'Allegato "Elenco prodotti" deve essere autorizzata dall'Università ed i relativi prezzi concordati con la medesima. I prezzi dei generi di consumo dovranno essere esposti al pubblico in apposito pannello e in posizione facilmente visibile.

ART. 12 - LICENZE

Tutte le autorizzazioni, licenze, permessi sanitari ed altri atti necessari all'esercizio delle attività di cui al presente disciplinare dovranno essere intestati alla ditta affidataria, alla quale faranno carico le eventuali imposte e tasse relative. La ditta affidataria dovrà pertanto provvedere a tutti gli adempimenti relativi al rilascio delle licenze che dovranno essere depositate presso l'Amministrazione Universitaria.

ART.13 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

La Ditta deve obbligarsi nel garantire un servizio di ottima qualità. Il personale addetto dovrà essere a conoscenza delle modalità di erogazione del servizio e dei luoghi in cui è chiamato ad operare. Durante i periodi di maggiore afflusso di utenti (inizio lezioni dei primi anni dei corsi di laurea. convegni, congressi ecc.), la Società deve comunque assicurare la corretta esecuzione del servizio ricorrendo all'integrazione di ulteriori ore lavorative o di unità operative, anche in giornate festive, senza per questo chiedere alcun compenso aggiuntivo.

La ditta affidataria dovrà individuare e comunicare all'amministrazione Universitaria un proprio rappresentante responsabile, al quale l'Università possa fare riferimento per qualsiasi richiesta, contestazione o chiarimento che si rendessero opportuni durante lo svolgimento del servizio, che potrà anche coincidere con la figura del Direttore Responsabile del servizio. La Ditta dovrà provvedere all'espletamento del servizio con personale idoneo. che per efficienza e civile comportamento dovrà essere di gradimento dell'Università, la quale si riserva il diritto di ottenere la sostituzione di qualunque addetto al servizio e ciò fin dall'inizio dello stesso.

Tutto il personale deve risultare regolarmente assunto ed inquadrato, secondo la normativa vigente. Gli oneri previdenziali ed assistenziali e ogni altro adempimento, prestazione ed obbligazione inerente il rapporto di lavoro previsto dalle leggi e dal contratto di categoria vigenti. sono a carico della Ditta, restando esclusa ogni e qualsiasi responsabilità da parte dell'Università.

La ditta si impegna a documentare quanto sopra all'atto della sottoscrizione del contratto ed ogni qualvolta l'Università lo richieda. Tutto il personale adibito al servizio sarà esclusivo dipendente della Ditta concessionaria e pertanto nessun rapporto o vincolo potrà sorgere nei confronti dell'Università. Tutto il personale addetto al servizio indosserà idonea divisa e porterà un contrassegno della Ditta, riportante il nominativo dell'addetto. La ditta si obbliga a sollevare l'Università in caso di controversie aventi ad oggetto il mancato rispetto delle normative vigenti per l'esecuzione del servizio oggetto del contratto.

La Ditta si obbliga a notificare all'Università le ipotesi di variazioni del legale rappresentante. In tutti i casi di fusione, di scissione, di incorporazione di società o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell'Impresa l'Amministrazione Universitaria si riserva la facoltà di risolvere il contratto a propria insindacabile discrezione e/o rideterminare i contenuti.

La Ditta si obbliga alla normativa di cui alla legge 46/92 e delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs, 81/2008 e s.m. con indicazione del responsabile della sicurezza. La Ditta dovrà inoltre fornire, a semplice richiesta dell'Università, la documentazione prevista da D.lgs 81/08 e s.m.i. ed indicare per iscritto all'Amministrazione. e prima dell'inizio della concessione, il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché, ove necessario. del medico competente ai sensi del predetto testo normativo.

Si richiama, inoltre, quanto espressamente previsto nel Capitolato tecnico di gara.

ART. 14 - RESPONSABILITA' del CONCESSIONARIO e COPERTURA ASSICURATIVA

L'Università rimane indenne, ad ogni effetto di legge, da ogni responsabilità per danni o sinistri a persone, animali o cose derivanti da fatti, comportamenti anche omissivi o eventi connessi al servizio svolto dall'impresa concessionaria, responsabilità che in ogni caso ricadrà esclusivamente sull'impresa concessionaria stessa. L'affidatario è direttamente responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose dell'Amministrazione o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli obblighi assunti con il contratto di concessione, con conseguente esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Università non è responsabile per gli eventuali infortuni sul lavoro occorsi all'affidatario, al personale posto alle sue dipendenze ai suoi fornitori o collaboratori in genere che per lo svolgimento del proprio lavoro si trovano nei locali adibiti al servizio oggetto del presente disciplinare, ivi compresi magazzini e relativi servizi.

La Ditta dovrà consegnare all'Amministrazione Universitaria, prima della stipula del contratto, una polizza di assicurazione che copra, per tutta la durata del contratto di concessione i seguenti rischi:

- responsabilità civile verso terzi per tutte le attività relative al servizio di concessione con almeno la seguente combinazione di massimali di garanzia:

- per sinistro euro 5.000.000,00;
- per ogni persona danneggiata euro 750.000.00:
- per danni a cose euro 500.000,00.

Le polizze di cui sopra devono essere prive di franchigia.

Devono essere considerati terzi anche il personale e gli studenti afferenti all'Università. La garanzia si estenderà inoltre ai danni derivanti dall'incendio delle cose dell'impresa affidataria o dalla stessa detenute. Al fine di evitare ritardi nell'assunzione dei servizi da parte della ditta affidataria, è ammessa la trasmissione a mezzo PEC della copia del contratto di assicurazione di cui al presente articolo. L'affidatario avrà cura di consegnare o di trasmettere l'originale o sua copia conforme entro i 3 gg successivi. L'assicurazione di cui al presente articolo non esclude la ditta affidataria e il personale posto alle sue dipendenze da eventuali responsabilità penali dovute a negligenza. imperizia o dolo nell'espletamento del servizio di cui al presente disciplinare.

ART. 15 - SPESE di STIPULA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

Tutte le spese, imposte e tasse inerente il contratto e conseguenti anche se non richiamate nel presente bando sono a totale carico del concessionario. Per quanto riguarda l'IVA, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge In materia.

ART. 16 - SOPRALLUOGO

La partecipazione ai sopralluoghi è obbligatoria e le offerte presentate nell'ambito della gara si intenderanno formulate tenendo conto delle condizioni e dello stato dei locali, di proprietà dell'Ateneo.

La data e l'ora del sopralluogo saranno stabilite previa richiesta da parte dell'operatore economico interessato, da inoltrarsi al DEC.

La richiesta di sopralluogo deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 1 giorno di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

ART. 17 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Università si riserva la facoltà, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, di revocare la concessione in qualsiasi tempo e con preavviso di 30 giorni dandone comunicazione dell'intervenuto provvedimento mediante PEC.

in caso di revoca della concessione, la ditta è obbligata a liberare i locali entro e non oltre i 30 gg successivi alla notifica. In mancanza l'Università provvederà direttamente a far sgombrare i locali, a totale carico della Ditta, trattenendo il relativo importo dal deposito cauzionale.

ART. 18 - OSSERVANZA DI NORME

La Ditta ha l'obbligo di osservare tutto quanto stabilito nel presente bando, tutto quanto esplicitato nel Capitolato Tecnico di gara, tutto quanto previsto nel vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed ogni altra norma di legge, decreto e regolamento vigenti o che siano emanati successivamente, nel corso del contratto, in tema di assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro o che comunque siano applicabili al servizio oggetto della concessione.